# REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1606 DELLA COMMISSIONE

### del 23 settembre 2015

che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina

LA COMMISSIONE EUROPEA,

IT

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 183, lettera b),

visto il regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 del Consiglio (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 6, lettera a),

considerando quanto segue:

- Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione (3) ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato i prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina.
- Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei (2) settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine.
- (3) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1484/95.
- Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a (4) disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dal testo riportato nell'allegato del presente regolamento.

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2015

Per la Commissione, a nome del presidente Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

<sup>(1)</sup> GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

GU L 150 del 20.5.2014, pag. 1. Regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e fissa i prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina e che abroga il regolamento n. 163/67/CEE (GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47).

IT

#### ALLEGATO

## «ALLEGATO I

Codice NC	Designazione delle merci	Prezzo rappresen- tativo (EUR/100 kg)	Cauzione di cui all'articolo 3 (EUR/100 kg)	Origine (¹)
0207 12 10	Carcasse di polli presentazione 70 %, congelate	127,6	0	AR
0207 12 90	Carcasse di polli presentazione 65 %, congelate	148,8 173,2	0	AR BR
0207 14 10	Pezzi disossati di galli o di galline, congelati	297,7 210,6 367,3 282,7	1 27 0 5	AR BR CL TH
0207 14 60	Cosce di pollo, congelate	133,9	3	BR
0207 27 10	Pezzi disossati di tacchini, congelati	386,3 307,8	0	BR CL
0408 91 80	Uova sgusciate essiccate	434,8	0	AR
1602 32 11	Preparazioni non cotte di galli o di galline	264,2	7	BR

<sup>(</sup>¹) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice "ZZ" sta per "altre origini".»